



## **ALLEGATO F**

### **Disciplinare di concessione**

Determinazione dirigenziale n. 1366 del 06/04/2017

## **CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE 2019/2022**

### **Articolo 1**

#### **Valore del Disciplinare**

1. Il presente atto detta la disciplina di dettaglio relativa alle concessioni d'uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza della Città metropolitana assegnati in attuazione dell'Avviso pubblico triennale n. 1/2016 “concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana”.
2. Il presente Disciplinare integra a ogni effetto i singoli atti di concessione rilasciati dall'Ente in applicazione del sopra richiamato Avviso pubblico triennale, ancorché non materialmente allegato agli stessi, comprese le concessioni degli impianti messi a bando nelle giornate di sabato e domenica, anche in caso di scorrimento della graduatoria e/o esaurimento della stessa.

### **Articolo 2**

#### **Decorrenza e durata della concessione**

1. L'oggetto e la durata di ogni singola concessione sono indicate nel relativo contratto di concessione. Qualora l'impianto sportivo sia stato oggetto di assegnazione anticipata provvisoria, la concessione decorre dalla data indicata nell'atto di concessione provvisoria rilasciata dall'Ufficio sulla base della graduatoria definitiva relativa all'apposito Bando pubblico triennale.

### **Articolo 3**

#### **Finalità e oggetto della concessione – Progetto sportivo - Principali obblighi del Concessionario**

1. La concessione di ogni impianto sportivo scolastico ha lo scopo di promuovere lo svolgimento della pratica sportiva all'interno dell'impianto, garantendo la fruizione a costi contenuti a tutti i cittadini, in conformità ai regolamenti, ai provvedimenti e alle concessioni della Città metropolitana.
2. Il Concessionario ha il diritto e l'obbligo di utilizzare l'impianto sportivo oggetto della concessione esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel Progetto Sportivo presentato in sede di partecipazione al Bando triennale relativo all'Avviso pubblico n. 1/2016 e allegato in copia alla concessione. Nessun'altra attività potrà essere svolta, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente.
3. Il Concessionario dovrà assicurare e garantire, a propria cura e spese, il continuo e regolare svolgimento dell'attività sportiva per tutta la durata della concessione, in conformità al Progetto Sportivo. L'eventuale ingiustificata interruzione comporta la decadenza dell'affidamento, la revoca della concessione e la risoluzione per inadempienza del relativo contratto.



4. Il Concessionario ha l'obbligo di avvalersi degli istruttori indicati in sede di partecipazione al Bando triennale relativo all'Avviso pubblico n. 1/2016. Ogni eventuale sostituzione degli istruttori deve essere motivata da comprovate oggettive sopravvenute esigenze e comunicata in anticipo all'Ufficio competente della Città metropolitana per l'ottenimento del relativo nulla-osta. Resta inteso che l'istruttore sostituito deve essere in possesso della medesima qualifica dell'istruttore sostituito e almeno di pari *curriculum* professionale.
5. Gli istruttori e gli atleti tesserati con il Concessionario, per poter accedere ed utilizzare l'impianto sportivo, devono sempre portare con sé il tesserino identificativo che deve poter essere mostrato per eventuali controlli del Nucleo Ispettivo o di altri Organi di vigilanza anche esterni alla Città metropolitana.
6. L'Amministrazione si riserva di introdurre e disciplinare, anche durante il rapporto, modalità di trasmissione in via telematica dei dati relativi agli istruttori e agli iscritti, che il Concessionario sarà tenuto a rispettare.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare l'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e ha l'obbligo di verificare all'inizio di ogni turno di utilizzo la regolare funzionalità della palestra, dei relativi impianti, attrezzature e locali pertinenziali (spogliatoi, magazzini, ecc.), segnalando immediatamente, nella stessa giornata, sia alla Direzione scolastica che alla Città metropolitana, a mezzo e-mail, ogni eventuale anomalia o danno riscontrato, corredando la comunicazione di fotocopie e ogni altra ulteriore documentazione.
8. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di:
  - a) assumere la responsabilità civile e penale dell'attività con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando la Città metropolitana e l'Amministrazione Scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose;
  - b) assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni;
  - c) risarcire eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature in conseguenza dell'attività svolta;
  - d) stipulare, prima dell'inizio delle attività, apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, i cui massimali sono determinati in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). La copia del contratto di assicurazione dovrà essere consegnata all'Istituto Scolastico e al Servizio 1 del Dipartimento II “Beni Immobili;”
  - e) presentare al Servizio 1 del Dipartimento II “Beni Immobili, entro 10 giorni dall'inizio delle attività e comunque al ritiro del contratto, la seguente documentazione:
    1. copia del contratto di assicurazione nominativo, completo di scadenza e massimali;
    2. certificato annuale di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI o al Comitato Italiano Paralimpico;
    3. nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia dell'impianto sportivo avuto in concessione;
    4. nominativo degli istruttori sportivi impiegati nella palestra;
    5. copia del versamento della cauzione, pari a Euro 300,00 (trecento/00), effettuato nelle casse dell'Istituto Scolastico;
    6. elenco nominativo degli atleti iscritti;
  - f) comunicare tempestivamente, entro e non oltre cinque giorni, al Dirigente del Servizio competente eventuali variazioni dei dati del Concessionario e dei relativi organi;
  - g) impedire l'accesso agli estranei negli impianti sportivi;



- h) prendere diretti contatti con i responsabili della scuola per stabilire ulteriori norme che dovranno disciplinare più dettagliatamente l'accesso e l'utilizzo delle attrezzature degli impianti sportivi, sempre che non siano stati resi autonomi dal resto della scuola;
- i) versare all'eventuale concessionario a scomputo le quote relative alle spese comuni di gestione delle strutture (pulizie, manutenzione ordinaria autorizzata dall'Ente, custodia e vigilanza) nei limiti di spesa approvati dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
- l) lasciare, dopo l'uso, i locali perfettamente agibili e in idoneo stato con particolare riguardo alla situazione igienico sanitaria, provvedendo anche alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi;
- m) assumere la responsabilità solidale con gli altri concessionari dell'impianto sportivo per eventuali danni segnalati dalla scuola, per i quali non sia possibile evidenziare il singolo responsabile.

#### **Articolo 4**

##### **Ulteriori adempimenti a carico del concessionario**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di:
  - a) informare l'utenza garantendo una presenza minima di personale addetto circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
  - b) rispettare il calendario delle attività programmate e l'orario;
  - c) approntare le attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
  - d) fornire assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
  - e) affiggere all'interno dell'impianto, per tutta la durata della concessione, un manifesto indicante il tipo dei corsi effettuati nelle ore concesse, il nome e le qualifiche degli istruttori, nonché le tariffe applicate all'utenza stabilite dalla Città metropolitana. Il manifesto dovrà contenere tutti i dati conformi a quelli risultanti agli atti dell'Ente, in quanto forniti in sede di Bando di gara relativo all'Avviso Pubblico n. 1/2016;

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di relazione**

1. L'attività esercitata dal Concessionario dovrà essere improntata a criteri di trasparenza, correttezza, completezza delle informazioni e rispondere ai canoni di cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio, nonché nei confronti dell'Istituto scolastico e dei relativi organi e dipendenti, oltre che degli altri concessionari.

#### **Articolo 6**

##### **Trasparenza, sicurezza, anti-corrruzione, clausola sociale**

1. Il Concessionario si impegna:
  - a) a svolgere l'attività sportiva per il tramite di propri dirigenti e istruttori qualificati, come indicato nel Progetto Sportivo presentato in sede di gara; ogni eventuale variazione dovrà



essere preventivamente comunicata alla Città metropolitana che si riserva di verificare il possesso dei necessari requisiti morali e professionali;

- b) ad assicurare l'affidabilità morale dei propri dirigenti e istruttori, verificando periodicamente, almeno una volta l'anno, anche mediante acquisizione di apposita autocertificazione resa dagli interessati, l'insussistenza di sentenze di condanna o pronunce di patteggiamento della pena nonché di precedenti in corso per carichi pendenti, dando immediata comunicazione alla Città metropolitana di ogni eventuale provvedimento o procedimento giudiziale o per le conseguenti verifiche di compatibilità con l'attività svolta, adottando ogni opportuno provvedimento anche in caso di avvio di procedimenti penali a carico dei propri dirigenti e istruttori;
- c) a osservare e a far osservare a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, rinvenibile sul sito istituzionale, a pena di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo Codice;
- d) a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento dell'attività, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della vigente normativa, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati al Concedente o a terzi durante l'esecuzione del contratto;
- e) a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, provvedendo al corretto inquadramento del personale e in particolare di quello che deve essere qualificato e in possesso delle prescritte abilitazioni professionali e/o titoli riconosciuti dagli Enti competenti (C.O.N.I., Federazioni, Enti di promozione sportiva ecc.. e/o dal sistema universitario);
- f) a rispondere in ogni caso dell'operato del personale utilizzato;
- g) a utilizzare il personale necessario per la gestione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e previdenza.

2. Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e si obbliga, se necessario, a predisporre il D.U.V.R.I. così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

3. Il Concedente provvede a stipulare la garanzia per l'incendio dell'immobile.

#### Articolo 7

#### Manutenzione ordinaria, pulizia, vigilanza, accesso ed altri obblighi derivanti dal Progetto Logistico-organizzativo

1. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese a tutte le attività indicate nel Progetto Logistico-organizzativo, presentato in sede di partecipazione al Bando triennale, che costituisce parte integrante del presente atto e in cui sono espressamente specificati gli obblighi assunti dal Concessionario in relazione alla gestione degli spazi e in particolare:



- a) alle modalità di svolgimento del servizio di vigilanza/guardiania e alla regolamentazione e alla tutela degli accessi; garantendo la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari ecc..)
  - b) alla tutela della sicurezza sotto ogni aspetto, sia per gli atleti che per gli istruttori e/o per il pubblico, alle misure da adottare per evitare accessi non autorizzati e/o intrusioni negli altri spazi scolastici non facenti parte della concessione;
  - c) alle modalità organizzative per la realizzazione di eventuali interventi di minuta manutenzione oltre che per la pulizia iniziale e finale dei locali;
  - d) alle modalità di coordinamento tra il Concessionario, l'Istituto scolastico e gli eventuali altri concessionari, al fine di assicurare il funzionamento degli impianti sportivi, prestando attenzione alla gestione delle interferenze della propria attività con altre svolte all'interno del compendio immobiliare da parte dei diversi soggetti.
2. La Città metropolitana si riserva di impartire ulteriori prescrizioni con riferimento alle modalità di custodia e vigilanza degli accessi, a integrazione di quanto già previsto nel Progetto Logistico-organizzativo, qualora se ne ravveda l'opportunità o sia richiesto dalla Scuola.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a coordinarsi con gli eventuali altri concessionari dell'impianto sportivo per l'esecuzione degli interventi di minuta manutenzione ordinaria che si rendessero necessari nel corso della concessione. Detti interventi devono essere preventivamente autorizzati dalla Città metropolitana ed eseguiti, sotto la direzione e responsabilità di un tecnico abilitato, anche ai fini della sicurezza e del D.Lgs 81/08, da soggetti in possesso dei necessari requisiti morali e professionali, a cura e spese del Concessionario.

### Art. 8

#### Canone di concessione

1. Il Concessionario dovrà versare nelle casse della Città metropolitana di Roma Capitale a titolo di rimborso forfettario per le ore di attività svolte negli Impianti Sportivi e secondo la categoria della palestra (A-B-C-D) il canone di concessione orario, comprensivo delle utenze acqua, gas ed energia elettrica.
2. L'importo da corrispondere per l'utilizzo degli impianti sportivi è il seguente:  

PALESTRE di categoria **A**: € 9,00 per ogni ora di utilizzo;  
PALESTRE di categoria **B**: € 6,10 per ogni ora di utilizzo;  
PALESTRE di categoria **C**: € 3,80 per ogni ora di utilizzo;  
PALESTRE di categoria **D**: € 2,70 per ogni ora di utilizzo;

Nelle giornate di sabato e domenica gli importi orari si raddoppiano.
3. Il pagamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal rilascio della concessione. In caso di ritardo nel pagamento del canone sarà applicata una sanzione fissa di Euro 100,00 e saranno applicati gli interessi legali dalla scadenza del termine fino al pagamento.
4. La regolarità dei pagamenti dei canoni concessori costituisce condizione necessaria per il rilascio di nuove concessioni e per il rinnovo di quelle in corso.
5. Il Concessionario sarà tenuto al versamento del canone dovuto per l'intero anno scolastico, anche quando le attività didattiche sono interrotte per calendario scolastico, vacanza, occupazione da parte degli studenti, brevi interruzioni per manutenzione, disinfezioni, ecc..



6. In caso di mancata attività, documentata con dichiarazione del Dirigente scolastico, l'Associazione sportiva acquisirà il diritto alla proporzionale riduzione del canone solo per un numero di giorni consecutivi superiore a dieci nell'anno.

**Art. 9**

**Tariffe al Pubblico**

1. Le tariffe da applicare al pubblico potranno essere modificate unilateralmente dall'Amministrazione in qualunque momento, anche nel corso delle concessioni.
2. L'importo massimo delle tariffe che l'associazione deve applicare all'utenza è quello stabilito con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 08/05/2013. Il Concessionario non potrà per nessun motivo applicare tariffe maggiori rispetto a quelle stabilite unilateralmente dall'Amministrazione.
3. Le tariffe sono le seguenti:

**Iscrizione annuale**

<b>DISCIPLINE SPORTIVE</b>	
Discipline di squadra e individuali	<b>€ 28,00</b>
Discipline per attività sportive per disabili	<b>€ 12,00</b>

**Quota di frequenza mensile** (le società possono richiedere fino ad un massimo di tre quote mensili anticipate)

DISCIPLINA SPORTIVA	2 ORE SETT.LI	3 ORE SETT.LI	4 ORE SETT.LI	UNITA' MAX PER ISTRUTTORE
Ginnastica Artistica e Ritmica, Pattinaggio, Danza Classica, Danze Latino Americane, Scherma, Tennis, Tennis Tavolo, discipline orientali, Tiro con l'arco, Badmington, Ginnastica Aerobica, Gym Music, Step, Danza Moderna	€28,00	€39,50	€50,50	20
Attività motorie per bambini, Minivolley, Minibasket, Pre- Atletica, Ginnastica Generale per adulti, Ginnastica dolce	€22,50	€28,00	€34,00	20
Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Calciotto e altre discipline di squadra	€28,00	€34,00	€39,50	20
Attività per diversamente abili	€13,00	€18,00	€23,00	15

4. Il Concessionario ha l'obbligo di registrare tutte le somme incassate a qualsiasi titolo da parte degli utenti su appositi bollettari numerati, a matrice plurima, che devono rimanere a disposizione della



Città metropolitana per qualsiasi controllo. Su ogni ricevuta dovrà essere riportato il nominativo dell'atleta, la somma incassata, la causale e la data di emissione.

### Art. 10

#### Cessazione anticipata della concessione

1. Viene pronunciata la decadenza della concessione nei seguenti casi:
  - a. cessione della concessione;
  - b. subconcessione a qualunque titolo della concessione, anche parziale;
  - c. svolgimento da parte del Concessionario di attività diverse da quelle autorizzate;
  - d. mancato svolgimento o ingiustificata interruzione dell'attività sportiva per oltre dieci giorni;
  - e. grave o reiterata violazione degli obblighi assunti in sede di presentazione del Progetto Sportivo e del Progetto Logistico-organizzativo;
  - f. sentenze di condanna, di patteggiamento a carico degli organi e dirigenti del Concessionario o dei relativi istruttori per reati suscettibili di incidere sul rapporto fiduciario con l'Ente, tenuto conto della natura dell'attività svolta, delle caratteristiche dell'utenza e delle necessarie tutele del buon nome dell'Ente e dell'Istituto scolastico.
2. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
  - a. per pubblica necessità e/o per motivi di pubblico interesse e/o per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b. quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità a seguito di sopraggiunti eventi;
  - c. per il venire meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti o situazioni incompatibili con le finalità pubbliche della concessione, con le caratteristiche dei soggetti coinvolti e dell'utenza, anche con riferimento alla affidabilità e irreprensibilità morale degli istruttori, nonché dei dirigenti e organi del Concessionario, ritenendo valutabili a tal fine tutte le possibili circostanze, compreso l'avvio di procedimenti penali.
3. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca o di decadenza.
4. La concessione può altresì essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:
  - a. grave e/o reiterata mancanza di pulizia;
  - b. gravi e/o reiterate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
  - c. grave e/o reiterata mancanza o insufficienza/inadeguatezza dei controlli sugli accessi e della vigilanza sull'utilizzo della struttura e più in generale grave e/o reiterata violazione del progetto Logistico-organizzativo;
  - d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.
5. In caso di nuova destinazione d'uso dell'area determinata da imprescindibili necessità a tutela del pubblico interesse, in vigenza del contratto, il Concessionario potrà essere ricollocato, se le condizioni lo permetteranno e comunque a discrezione del concedente, in altra area; in caso negativo nulla potrà pretendere il Concessionario per la conclusione anticipata della gestione.



### Articolo 11

#### Rinuncia, riduzione orario dell'attività sportiva

1. Il Concessionario può chiedere la riduzione dell'orario concesso mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, entro trenta giorni dalla data di inizio delle attività di ogni anno sportivo prevista dall'atto di concessione. Può altresì rinunciare alla concessione in qualsiasi momento con effetti dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione di rinuncia perviene al protocollo della Città metropolitana.
2. La riduzione parziale e/o la rinuncia totale delle ore concesse saranno da considerarsi definitive per l'intero triennio o parte restante.
3. In caso di rinuncia totale la relativa quota dovrà essere versata nelle casse della Città metropolitana per i soli giorni effettivamente lavorati. In caso di riduzione parziale dell'orario concesso, il Concessionario sarà comunque tenuto al versamento totale del canone se trascorsi oltre trenta giorni dalla data di inizio delle attività di ogni anno sportivo, prevista dall'atto di concessione.

### Articolo 12

#### Limiti all'utilizzo dell'Impianto sportivo

1. Il Concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dell'Ente concedente che coinvolgano il bene concesso.
2. Il Concessionario è a conoscenza che per esigenze dell'Istituto Scolastico (eventi, manifestazioni e progetti di breve durata), il Dirigente del Servizio competente, di concerto con il Dirigente Scolastico, potrà sospendere la concessione fino ad un massimo di dieci giorni, senza che ciò comporti alcuna riduzione del canone di concessione.

### Art. 13

#### Garanzie e cauzione infruttifera

1. A garanzia del rispetto degli obblighi assunti in materia di pulizia, custodia, ripristini e piccole manutenzioni, il Concessionario è tenuto al versamento di una cauzione infruttifera, pari a € 300,00, nelle casse dell'Istituto Scolastico. Copia di detto versamento dovrà essere inviata al Servizio 1 del Dipartimento II “Beni Immobili, secondo quanto previsto dall' art. 3 comma 8 lettera e).
2. La Città metropolitana potrà rivalersi su suddetta somma per qualunque inadempimento del Concessionario. In caso di incameramento della cauzione, la medesima dovrà essere ripristinata dal Concessionario entro e non oltre 30 giorni a pena di decadenza della concessione.

### Art. 14

#### Controlli e verifiche sull'uso degli impianti

1. La Città metropolitana di Roma Capitale ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri operatori. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. I predetti operatori, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive.





2. All'uopo la Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso il Nucleo Tecnico Operativo dei Centri Sportivi Metropolitan, provvede ad effettuare a campione o su segnalazione sopralluoghi e verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nell'Avviso n. 1/2016 e nel *Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana* e nelle concessioni.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di collaborare e fornire tutte le indicazioni, dati e documenti richiesti dall'Amministrazione e dagli organi ispettivi nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del presente articolo e la mancata collaborazione sarà valutata ai fini dei conseguenti provvedimenti dell'Ente, anche sotto il profilo fiduciario con il Concessionario.

#### Art. 15

#### Divieto di cessione contratto e subconcessione

1. La violazione della disposizione in materia di cessione e/o sub-concessione costituisce grave inadempimento e determina la risoluzione *ipso iure* del contratto di concessione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 1453 c.c.
2. In nessun caso il concessionario potrà cedere o sub-concedere a qualsiasi titolo il proprio monte ore o parte di esso ad altra associazione, società o ente.

#### Articolo 16

#### Penalità

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto di quanto indicato dall'Avviso n.1/2016 e dal *“Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana”*.
2. Qualora, durante il periodo di concessione, venga riscontrata una qualsivoglia violazione da parte del Concessionario – accertata anche per il tramite dei Dirigenti Scolastici e/o del Nucleo Tecnico Operativo dei Centri Sportivi Metropolitan e/o dall'Ufficio competente - si dà luogo all'adozione dei provvedimenti sanzionatori del caso, ivi compresi quelli di cui all'art. 10 del *“Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana”*.
3. Per le inadempienze accertate l'Amministrazione può procedere all'applicazione di penali da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.000,00 secondo la gravità delle inosservanze.

#### Art. 17

#### Amministrazione trasparente – Portale on-line

1. L'Amministrazione sta procedendo alla predisposizione di un apposito portale on-line per la registrazione e la gestione di tutte le concessioni d'uso degli impianti sportivi connessi agli Istituti scolastici. Quando il portale sarà attivato, ne sarà data comunicazione ai singoli Concessionari con l'invio delle credenziali individuali d'accesso all'area riservata.
2. Il Concessionario avrà l'obbligo di inserire dati, documenti e informazioni inerenti la concessione richiesti dal portale. Le modalità di inserimento e aggiornamento dei dati saranno indicate con successivo atto.



**Art. 18**

**Spese Contrattuali**

1. Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto di concessione sono a carico del Concessionario.
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutti i tributi previsti dalla legge, compresi i costi di registrazione in caso d'uso, con oneri previsti ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 19**

**Modifica delle condizioni generali di contratto**

1. La Città metropolitana si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualunque momento, a proprio insindacabile giudizio, le presenti Condizioni generali di contratto, con atto unilaterale.
2. Il concessionario avrà il diritto di recedere senza penalità dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione di ciascuna modifica disposta dall'Ente.

**Art. 20**

**Dichiarazione del concessionario**

1. Il Concessionario dichiara di aver letto attentamente, di accettare, di approvare e di aver ricevuto copia del presente Disciplinare.

Firma per accettazione, approvazione e conferma

Il Concessionario

Firma .....

(Il legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di approvare tutti gli articoli del presente atto: Art. 1 (Valore del Disciplinare), Art. 2 (Decorrenza e durata della concessione), Art. 3 (Finalità e oggetto della concessione – Progetto Sportivo – Principali obblighi del Concessionario), Art. 4 (Ulteriori adempimenti a carico del Concessionario), Art. 5 (Modalità di relazione con l'utenza), Art. 6 (Trasparenza, sicurezza, anticorruzione, clausola sociale), Art. 7 (Manutenzione ordinaria, pulizia, vigilanza, accesso ed altri obblighi derivanti dal Progetto Logistico – Organizzativo), Art. 8 (Canone di concessione), Art. 9 (Tariffe al pubblico), Art. 10 (Cessazione anticipata della concessione), Art. 11 (Rinuncia, riduzione orario dell'attività sportiva), Art. 12 (Limiti all'utilizzo dell'impianto sportivo), Art. 13 (Garanzie e cauzione infruttifera), Art. 14 (Controlli e verifiche sull'uso degli impianti), Art. 15 (Divieto di cessione contratto e subconcessione), Art. 16 (Penalità), Art. 17 (Amministrazione trasparente – Portale on line), Art. 18 (Spese contrattuali).

Roma, .....

Il Concessionario

Firma .....

(Il legale rappresentante)